# Stabiliti i requisiti professionali degli esperti cui affidare la certificazione energetica

28 Giugno 2013
Sono stati definiti i **requisiti professionali** e i **criteri di accreditamento** per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi cui affidare la **certificazione energetica degli edifici**.

A stabilirli è il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 75, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 27 giugno 2013 ed entrante in vigore il 12 luglio 2013. Il decreto **si applica** nelle Regioni e Province autonome che non abbiano ancora adottato propri provvedimenti in materia di certificazione energetica in applicazione della direttiva 2002/91/CE, e comunque sino alla data di entrata in vigore degli stessi provvedimenti. Le Regioni e le Province autonome che invece abbiano già adottato propri provvedimenti sono tenute ad assicurarne la coerenza con i contenuti del decreto.

Sono abilitati, ai fini dell'attività di certificazione energetica, e quindi riconosciuti come **soggetti certificatori**:

- i **tecnici abilitati**, cioè i tecnici operanti in veste sia di dipendenti di enti e organismi pubblici o di società di servizi pubbliche o private, comprese le società di ingegneria, sia di professionisti liberi od associati, e in possesso di **almeno uno dei due seguenti requisiti** (dettagliati ai commi 3 e 4 dell'articolo 2 del decreto):

1. titolo di studio superiore o laurea in determinati indirizzi, iscrizione ai relativi ordini e collegi professionali, ove esistenti, e abilitazione all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi;
2. titolo di studio superiore o laurea in altri indirizzi e attestato di frequenza, con superamento dell'esame finale, relativo a specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici;

- **gli Enti pubblici** e gli **organismi di diritto pubblico** operanti nel settore dell'energia e dell'edilizia, che esplicano l'attività con un tecnico, o con un gruppo di tecnici abilitati, in organico;

- gli **organismi pubblici e privati qualificati** ad effettuare attività di ispezione nel settore delle costruzioni edili, opere di ingegneria civile in generale e impiantistica connessa, accreditati presso l'organismo nazionale italiano di accreditamento (ACCREDIA) o altro soggetto equivalente in ambito europeo (sempre che esplichino l'attività con tecnici abilitati);
- le **società di servizi energetici** (ESCO) che operanoconformemente alle disposizioni di recepimento e attuazione della direttiva 2006/32/CEconcernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici (sempre che esplichino l'attività con tecnici abilitati).

Per quanto riguarda i **corsi di formazione** per la certificazione energetica degli edifici, che costituiscono uno dei requisiti per essere "tecnico abilitato", il decreto stabilisce che essi sono svolti, a livello nazionale, da università, organismi ed enti di ricerca, e da consigli, ordini e collegi professionali autorizzati dal Ministero dello sviluppo economico, e, a livello regionale, da Regioni e Province autonome, nonché da altri soggetti autorizzati di ambito regionale. I **contenuti minimi dei corsi** sono definiti nell'Allegato 1 al decreto.

Sono poi stabiliti i requisiti di **indipendenza e imparzialità dei soggetti certificatori**, consistenti nell'assenza di conflitti d'interesse, tra l'altro espressa attraverso il non coinvolgimento diretto o indiretto nei processi di progettazione/realizzazione dell'edificio o con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati.

Per gli edifici già dotati di attestato di certificazione energetica, sottoposti ad **adeguamenti impiantistici**, compresa la sostituzione del generatore di calore, l'eventuale aggiornamento dell'attestato di certificazione può essere predisposto anche da un tecnico abilitato dell'impresa incaricata degli stessi adeguamenti.

Vengono infine fissati i criteri dei **controlli di qualità** del servizio di certificazione energetica, effettuati dalle Regioni e Province autonome, che sono prioritariamente orientati alle classi energetiche più efficienti e comprendono l'accertamento documentale degli attestati di certificazione, le valutazioni di congruità dei dati di progetto o di diagnosi con la metodologia di calcolo adottata, e le ispezioni dell'edificio.
In allegato il testo del decreto.

12089-Decreto 16 aprile 2013, 75.pdfApri